TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

# Art. 43

## Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 5

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale del Regio esercito e che alla data 1° novembre 1934-XIII erano in servizio permanente effettivo nella Milizia stessa, possono conseguire la nomina diretta a sottotenente di complemento, purche' siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 14 ottobre 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito |
| Estremi | Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-43-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it